

CORTE DI CASSAZIONE; sezione VI civile; ordinanza 28 febbraio 2011, n. 4879; Pres. VITRONE, Rel. FORTE, P.M. SGROI (concl. conf.); Di Gloria (Avv. GERI, EVARISTI) c. Comune di Monsummano Terme (Avv. ARIZZTI). *Confirma App. Firenze 3 settembre 2009.*

Espropriazione per pubblico interesse — Reiterazione dei vincoli urbanistici — Indennizzo — Prescrizione (D.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (testo A), art. 39).

Il diritto all'indennità per reiterazione dei vincoli espropriativi sorge da ciascuno dei provvedimenti che hanno ripetuto la destinazione all'esproprio delle aree interessate, con la conseguenza che il relativo diritto si prescrive in dieci anni dalla data di ogni provvedimento. (1)

Premesso in fatto. — 1. - È stata depositata in cancelleria la seguente relazione dell'8 settembre 2010, redatta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. dal giudice designato dal presidente della sezione:

«Fatto. — A seguito dell'apposizione reiterata di più vincoli espropriativi su un suo terreno di 1.650 mq in Monsummano Terme, destinato dal piano di fabbricazione del 1973 'ad attrezzature e servizi collettivi', dal piano regolatore generale approvato nel 1978 vincolato con la medesima destinazione, vincolo reiterato da variante del p.r.g. approvata nel 1988, e trasformato in 'parcheggio pubblico' nel 1995, destinazione confermata con l'approvazione del regolamento urbanistico del 14 luglio 2003, dopo una raccomandata del 10 marzo 2000 con cui sollecitava il comune di Monsummano Terme a corrispondere quanto a lui dovuto, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 1999, n. 179 (*Foro it.*, 1999, I, 1705) per la ripetizione di tali vincoli nel tempo, Elio Di Gloria, con citazione del 10 febbraio 2005, conveniva in giudizio detto ente locale dinanzi alla Corte d'appello di Firenze, chiedendo di determinare, ai sensi dell'art. 39 d.p.r. n. 327 del 2001, le indennità a lui spettanti per le reiterazioni di tali vincoli.

Con sentenza del 3 settembre 2009, l'adita corte ha accertato l'esistenza delle dedotte reiterazioni di vincoli c.d. espropriativi nel 1973, 1988 e 2003, ed ha quindi, in unico grado, accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'ente locale in un'obbligazione qualificata assimilabile ('accostata' dice la sentenza) a quella degli illeciti istantanei a effetti permanenti in quanto, nella specie, erano state le ripetute legittime reiterazioni dei vincoli a carattere istantaneo, le fonti dei vincoli permanenti successivi giustamente lesivi dei diritti del Di Gloria da indennizzare.

I giudici di merito hanno affermato che il debito indennitario doveva ritenersi prescritto in dieci anni a decorrere dall'approvazione degli atti amministrativi, fonte dei danni legittimamente imposti, da cui derivava l'obbligo di corrispondere l'indennizzo, cioè dalle singole reiterazioni dei vincoli espropriativi.

Era quindi estinto ogni credito indennitario per le reiterazioni di vincoli espropriativi anteriori al regolamento urbanistico del 2003, che aveva da ultimo ancora vincolato l'area del Di Gloria e, quindi, per il solo vincolo espropriativo decorrente da tale anno fino alla data della citazione, si è liquidata l'indennità dovuta in euro 8.137, oltre rivalutazione e interessi fino al deposito della somma presso la cassa depositi e prestiti, con condanna dell'ente locale alle spese di causa.

Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso principale Elio Di Gloria, che denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione su punti decisivi, per avere la corte fiorentina qualificato i vincoli indennizzati come illeciti istantanei ad effetti permanenti, mentre gli stessi sono stati costituiti con atti legittimi che come tali non possono ritenersi illeciti, dovendosi anche considerare che, se l'omessa dichiarazione d'illegittimità costituzionale della mancata previsione di un indennizzo per la ripetizione dei vincoli espropriativi, di cui alla sentenza del giudice delle leggi n. 179 del 1999, cit., non costituisce un mero ostacolo di fatto al diritto di chiedere l'indennizzo (il ricorso cita Cass. n. 4200 del 2009, *id.*, Rep. 2009, voce *Espropriazione per p.i.*, n. 133), essa sospende co-

munque tale azione, per cui erroneamente si è ritenuta applicabile la prescrizione nei sensi di cui alla sentenza.

Con il proprio ricorso incidentale il comune di Monsummano Terme denuncia che la sentenza impugnata viola l'art. 360, n. 3, c.p.c., e gli art. 9 e 39 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e l'art. 11 delle preleggi, per aver ritenuto ammissibile l'azione dinanzi alla corte d'appello, di cui al nuovo t.u. sulle espropriazioni per vincoli reiterati prima della previsione di detta domanda di liquidazione dell'indennità in detto testo di legge, per cui la stessa domanda andava proposta al tribunale, dovendosi comunque applicare alla fattispecie la prescrizione quinquennale.

Diritto. — Ritiene il relatore che i ricorsi proposti in questa sede sono manifestamente infondati.

Non è fondata la censura sulla pretesa considerazione 'illecita' dei vincoli preordinati all'esproprio di cui al ricorso principale del Di Gloria, in quanto la corte d'appello si limita ad affermare che la vicenda di tali vincoli espropriativi può essere 'accostata' a quella del risarcimento da illecito istantaneo ad effetti permanenti, per cui la prescrizione decorre dall'evento che produce il danno permanente, cioè dalla reiterazione del vincolo espropriativo costituente titolo dell'indennizzo richiesto e non dalla cessazione dei danni stessi (Cass. n. 17985 del 2007, *id.*, Rep. 2007, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 29).

Correttamente si è ritenuta irrilevante la sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999, cit., per affermare la non esercitabilità dell'azione indennitaria prima di tale pronuncia, costituendo l'assenza di questa mero ostacolo di fatto alla proposizione della domanda, e quindi priva di effetti interruttivi o sospensivi della durata della prescrizione, per il pagamento dell'indennità.

La durata della prescrizione è analoga a quella di ogni altra obbligazione nata da vicende connesse alla procedura espropriativa o all'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e quindi esattamente si è ritenuta decennale e non quinquennale, come pretendeva il ricorrente incidentale (Cass. n. 24063 del 2008, *id.*, Rep. 2008, voce *Espropriazione per p.i.*, n. 180).

Anche a ritenere incompetente la corte d'appello, in difetto della previsione anteriore con legge dell'azione ai sensi dell'art. 39 d.p.r. n. 327 del 2001, la relativa eccezione di incompetenza funzionale o per materia della corte in unico grado, doveva proporsi ai sensi dell'art. 38 c.p.c. in sede di merito e la sua proposizione per la prima volta in Cassazione è quindi preclusa.

In conclusione, opina il relatore che i ricorsi proposti in via principale e incidentale, sono manifestamente infondati e chiede quindi che il presidente della sezione voglia fissare l'adunanza in camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell'art. 375, n. 5, c.p.c.».

Ritenuto in diritto. — 1. - Il collegio, esaminati i ricorsi iscritti a ruolo con un unico numero e considerati unitariamente in quanto relativi ad un'unica sentenza (art. 335 c.p.c.) e considerata la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti dal relatore e la soluzione da lui proposta, anche dopo la lettura delle memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c., depositate da entrambe le parti.

Il ricorrente principale deduce la sussistenza di un vincolo permanente da indennizzare in suo favore, anche se non operato prima della sentenza della Corte costituzionale, che ne ha rilevato l'esistenza, per cui erroneamente si è affermata la parziale estinzione del suo diritto all'indennità per prescrizione; invece non è dubitabile che la stessa ricostruzione della fattispecie nella citata pronuncia del giudice delle leggi del 1999 chiarisce che il diritto all'indennità sorge solo per la reiterazione del vincolo, per cui ciascuno dei provvedimenti che hanno ripetuto la destinazione all'esproprio delle aree del Di Gloria, ha prodotto distinti vincoli per i quali dalla data di ognuno di essi poteva aversi per chiederne il relativo indennizzo, costituendo mero ostacolo di fatto la mancanza della dichiarazione di incostituzionalità dell'omessa previsione dell'indennità per tali vincoli, non incidente sulla prescrizione del credito del ricorrente principale.

In ordine poi alle difese del comune, reiterate con la memoria ex art. 378 c.p.c., appare evidente che la corte di merito ha solo accostato all'illecito istantaneo a effetti permanenti la fattispecie per cui è causa, che si è espressa in atti legittimi, per cui la durata della prescrizione del credito indennitario non poteva essere di cinque anni ma doveva essere decennale e anche le difese del

comune di Monsummano Terme, svolte nella memoria, devono considerarsi infondate.

2. - I due ricorsi quindi devono essere rigettati.

(1) I. - Sulla reiterazione dei vincoli ablatori nella giurisprudenza civile, v. di recente, Cass. 9 aprile 2010, n. 8530, *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Edilizia e urbanistica*, n. 342, che richiama Corte cost. 20 maggio 1999, n. 179, *id.*, 1999, I, 1705, con nota di BENNI (annotata da DE MAZZO, in *Giur. it.*, 1999, I, 11) (v. *infra*, IV), secondo cui la pubblica amministrazione non può reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo (v. pure Cass. 4 agosto 2010, n. 18105, *inedita*; 31 marzo 2008, n. 8384, *Foro it.*, Rep. 2008, voce cit., n. 231).

Per la giurisprudenza costituzionale, sulla previsione di un indennizzo per la reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti, v. da ultimo, Corte cost. 20 luglio 2007, n. 314, *id.*, 2009, I, 1711, con nota di richiami; 9 maggio 2003, n. 148, *id.*, 2003, I, 1955; ord. 25 luglio 2002, n. 397, *id.*, Rep. 2003, voce *Friuli-Venezia Giulia*, n. 8 (e *Urbanistica e appalti*, 2002, I, 1160); 18 dicembre 2001, n. 411, *Foro it.*, 2002, I, 2252, con nota di CIAMPA.

Secondo Cass. 15 ottobre 1992, n. 11257, *id.*, 1993, I, 2979, rispetto all'attività di imposizione dei vincoli senza indennizzo, «il proprietario interessato è titolare di situazioni aventi la consistenza dell'interesse legittimo e tutelabili in sede di giurisdizione generale di legittimità, escludendosi che l'attività stessa, anche in caso di reiterazione di vincoli scaduti, sia configurabile come espletata in assoluta carenza di potere, così da fondare diritti soggettivi, di contenuto risarcitorio, tutelabili davanti al giudice ordinario» (nello stesso senso, v. Cass. 28 ottobre 1995, n. 11308, *id.*, Rep. 1996, voce *Edilizia e urbanistica*, n. 163; *contra*, Cass. 9 dicembre 2004, n. 22997, *id.*, Rep. 2005, voce *Espropriazione per p.i.*, n. 67; 15 maggio 2006, n. 11097, *id.*, Rep. 2006, voce cit., n. 77; 25 maggio 2007, n. 12185, *id.*, Rep. 2007, voce cit., n. 341).

In tema di giurisdizione, Cass. 25 maggio 2007, n. 12185, cit., ha ritenuto che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta ad ottenere la condanna della pubblica amministrazione al pagamento dell'indennizzo dovuto per effetto della reiterazione di vincoli sostanzialmente espropriativi, quando non si faccia questione della legittimità degli atti amministrativi impositivi di quei vincoli (così anche Cass. 15 maggio 2006, n. 11097, cit.; 19 aprile 2010, n. 9302, *id.*, Rep. 2010, voce cit., n. 222, secondo cui spetta all'autorità giudiziaria ordinaria la determinazione dell'indennizzo dovuto ex lege per la legittima reiterazione del vincolo di inedificabilità, mentre sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione del vincolo, qualora l'atto di reiterazione sia stato annullato).

I.1. - Sulla situazione giuridica determinata dalla scadenza dei vincoli urbanistici, Cass. 31 marzo 2008, n. 8384, cit., ha precisato che la scadenza del termine quinquennale del vincolo di destinazione di piano preordinato all'espropriazione comporta il venir meno della regolamentazione urbanistica e l'applicazione delle norme di salvaguardia previste per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali (nella fattispecie, art. 4, ultimo comma, l. 10/77, applicabile *ratione temporis*).

L'attuale disciplina della materia è contenuta nell'art. 9 d.p.r. 327/01, secondo cui un bene è sottoposto a vincolo preordinato all'espropriazione quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. Il vincolo preordinato all'espropriazione (che può essere reiterato ai sensi del 4° comma dell'articolo in questione) ha la durata di cinque anni. Entro tale termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'espropriazione decade e trova applicazione (ai fini dell'eventuale attività edilizia) la disciplina dettata dall'art. 9 d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380.

L'art. 10 d.p.r. 327/01 dispone che, se la realizzazione di un'opera pubblica (o di pubblica utilità) non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'espropriazione può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta del soggetto interessato ex art. 14, 4° comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, o su iniziativa della pubblica amministrazione competente all'approvazione del progetto, con una conferenza di servizi, un accordo di programma, un'intesa ovvero un altro atto, che, in base alla legislazione, comporti la variante al piano urbanistico. Il vincolo può essere altresì disposto — dandosi espressamente atto — con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico.

Per la Suprema corte la situazione di inedificabilità conseguente alla sopravvenuta inefficacia di talune destinazioni di piano (c.d. «vuoto urbanistico») è per sua natura provvisoria, avendo la pubblica amministrazione l'obbligo di reiterare il vincolo (riconoscendo l'indennizzo) o, in alternativa, di provvedere all'integrazione dello strumento pianificatorio divenuto parzialmente inoperante, stabilendo la nuova destinazione dell'area. In caso di inerzia, il proprietario inciso potrà promuov-

vere, qualora dotato di interesse, gli interventi sostitutivi della regione, oppure, reagire attraverso la procedura di messa in mora per far accertare l'illegittimità del silenzio; solo in caso di persistente inerzia della pubblica amministrazione potrà configurarsi la lesione del bene della vita identificabile nell'interesse alla certezza circa la possibilità di razionale e adeguata utilizzazione della proprietà, con conseguente diritto del privato al risarcimento del danno (in questi termini, già Cass. 26 gennaio 2007, n. 1754, *id.*, Rep. 2007, voce *Responsabilità civile*, n. 400, e 26 settembre 2003, n. 14333, *id.*, 2004, I, 792, con nota di TRAVI).

I.2. - Circa la natura degli effetti della reiterazione dei vincoli espropriativi, la pronuncia in rassegna ha ritenuto fondata la tesi della corte d'appello, secondo cui le situazioni giuridiche soggettive nascenti per effetto della reiterazione dei vincoli espropriativi possono essere accostate a quelle derivanti da un «illecito istantaneo ad effetti permanenti». Per la Suprema corte, trattandosi nella fattispecie di atti legittimi, la prescrizione (decennale) del diritto all'indennizzo decorre dall'evento che produce il danno, cioè, dalla data di reiterazione del vincolo (e non dal momento della cessazione dei danni stessi; sul punto, richiamata nella pronuncia in epigrafe, Cass. 24 agosto 2007, n. 17985, *id.*, Rep. 2007, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 29; 20 dicembre 2000, n. 16009, *id.*, Rep. 2000, voce *Responsabilità civile*, n. 183).

II. - Sulla reiterazione dei vincoli ablatori nella giurisprudenza amministrativa, v. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2011, n. 4304, <www.giustizia-amministrativa.it>; il quale, nel confermare le tesi di Corte cost. 179/99, cit., aggiunge che la motivazione degli atti di riproposizione dei vincoli urbanistici, decaduti per effetto del decorso del termine, deve essere congrua e specifica, con una nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con un'esplicitazione delle scelte urbanistiche di piano tanto più dettagliata e concreta quante più volte sia ripetuta la reiterazione del vincolo (in senso conforme, v. Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2006, n. 6171, *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Espropriazione per p.i.*, n. 71; 29 agosto 2002, n. 4340, *id.*, Rep. 2003, voce *Edilizia e urbanistica*, n. 234; 17 gennaio 1994, n. 26, *id.*, 1994, III, 501, con nota di richiami).

III. - Sull'indennizzo, la cui disciplina è prevista nel titolo II, capo IV, sez. I, capo V, capo VI e capo VIII, d.p.r. 327/01, l'art. 39 d.p.r. in questione stabilisce che, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'espropriazione o di un vincolo sostanzialmente espropriativo, è dovuta al proprietario un'indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.

Qualora questa non sia prevista negli atti che determinano il reiterno del vincolo, l'autorità che ha disposto il provvedimento è tenuta a liquidare una somma entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento e a corrisponderla entro i successivi trenta giorni (decorsi i quali sono dovuti gli interessi legali). Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta — a pena di decadenza — entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima.

In merito al diritto all'indennizzo, invece, Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2007, n. 4198, *id.*, Rep. 2008, voce *Espropriazione per p.i.*, n. 152, ha precisato che l'atto con cui l'ente dispone la reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione, decaduti per superamento del quinquennio ai sensi dell'art. 2 l. 1187/68, «necessità della previsione generica di indennizzo, ma non anche della specifica quantificazione delle spese occorrenti per l'espropriazione e dei possibili mezzi di copertura» (in senso conforme, v. Cons. Stato, ad. plen., 22 dicembre 1999, n. 24, *id.*, Rep. 2000, voce *Edilizia e urbanistica*, nn. 193-196). In generale, sulla previsione dell'indennizzo, v. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2011, n. 4304, <www.giustizia-amministrativa.it>; 10 aprile 2006, n. 1982, *Foro it.*, Rep. 2007, voce cit., n. 168, e voce *Espropriazione per p.i.*, n. 94, e *Riv. giur. edilizia*, 2006, I, 1242; 6 aprile 2004, n. 1836, *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Edilizia e urbanistica*, n. 339; 6 febbraio 2002, n. 664, *id.*, Rep. 2002, voce cit., n. 198; 29 ottobre 2001, n. 5628, *ibid.*, n. 231, e *Giur. it.*, 2002, 854; 22 maggio 2000, n. 2934, *Foro it.*, Rep. 2001, voce cit., n. 218.

Per Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5715, *id.*, Rep. 2003, voce cit., n. 249, l'indennizzo dovuto a seguito di reiterazione dei vincoli di non edificabilità non è, nella quasi totalità dei casi, rapportabile alla perdita di proprietà, né può essere utilizzato un criterio di liquidazione ragguagliato soltanto al valore dell'immobile, in quanto il sacrificio subito consiste, nella maggior parte dei casi, in una serie di pregiudizi che si possono verificare a danno del titolare dell'immobile colpito e deve essere commisurato al mancato «uso normale» dell'immobile, ovvero ad una riduzione d'utilizzo, oppure alla diminuzione del prezzo di mercato («locativo» o di «scambio») rispetto alla situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto il vincolo.

IV. - In materia si consideri che, secondo l'insegnamento di Corte cost. 179/99, cit., i limiti alla proprietà posti nei regolamenti edilizi o nella pianificazione/programmazione urbanistica e nelle relative norme tecniche sono ritenuti in genere non ablatori (e quindi non indennizabili), in quanto funzionali alla disciplina dell'edilizia urbana nei suoi molteplici aspetti. Per Cons. Stato, ad. plen., 24 maggio 2007, n. 7, *id.*,

2007, III, 350, con nota di A. TRAVI, gli atti di adozione e approvazione di uno strumento urbanistico, contenente un vincolo preordinato all'esperto, non devono prevedere espressamente la spettanza di un indennizzo, fermo restando il diritto del proprietario di ottenere, in presenza dei presupposti, una somma rapportata all'entità del danno concretamente prodotto (sul tema, v. pure Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2007, n. 4198, cit.).

Vanno altresì considerati al di fuori dello schema ablatorio-espertivo (dunque non caratterizzati necessariamente dall'alternatività tra indennizzo o durata predefinita) pure i vincoli che importano una destinazione funzionale ad interventi non di esclusiva iniziativa pubblica e, quindi, attuabili anche dal soggetto privato senza necessità di previa ablazione del bene (su tali profili, Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3797, <www.giustizia-amministrativa.it>; 25 maggio 2005, n. 2718, *Foro it.*, Rep. 2005, voce cit., n. 315; 2 dicembre 1999, n. 1769, *id.*, Rep. 2000, voce cit., nn. 186, 276, 447, 515; sui vincoli a tutela di beni archeologici e storico-artistici, v., invece, Cass. 15 ottobre 1992, n. 11269, *id.*, Rep. 1992, voce *Espropriazione per p.l.*, n. 156).

V. Sulla prescrizione del diritto all'indennizzo, Cass. 25 settembre 2008, n. 24063, *id.*, Rep. 2008, voce cit., n. 180 (richiamata dalla pronuncia in rassegna), ha stabilito che, in tema di espropriazione pubblica utilità, il diritto all'indennizzo è soggetto al termine decennale di prescrizione (ex art. 2946 c.c., in quanto si è in presenza di un'ipotesi tipica di responsabilità della pubblica amministrazione per atti legittimi: già in questi termini, Cass. 27 agosto 2004, n. 17111, *id.*, Rep. 2004, voce cit., n. 193), decorrente dalla data di adozione del decreto di esproprio, momento nel quale al diritto di proprietà sul bene si sostituisce il diritto dell'esproprio ad una somma di denaro che ne rappresenta il controvalore (in argomento, v. pure Cass. 12 marzo 1990, n. 2008, *id.*, 1991, I, 561, con nota di MENCHINI, secondo la quale il debito per indennizzo espropriativo è un'obbligazione pecuniaria che, anche per la maggior somma che sia successivamente determinata nel giudizio di opposizione alla stima, insorge e deve essere adempiuta per effetto e al momento della traslazione autoritativa della proprietà del bene. La Cassazione, inoltre, ha precisato che l'espropriante, non correndo tempestivamente l'essata indennità, non si sottrae alle comuni regole sulla responsabilità per inadempimento, incluse quelle poste dall'art. 1224 c.c., ed ha stabilito in cinque anni, ex art. 2947, 1° comma c.c., il termine di prescrizione, «verendosi in tema di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito»).

Cass. 8 maggio 2001, n. 6367, *id.*, Rep. 2001, voce cit., n. 167, in tema di espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex l. 22 ottobre 1971 n. 865, ha invece statuito che, ove sia mancato il deposito della relazione dell'apposita commissione sulla misura definitiva dell'indennità, il diritto alla determinazione di questa è soggetto alla sola prescrizione decennale, il cui corso ha inizio con l'adozione del decreto di esproprio, sostituito alla proprietà il diritto a detta somma e non con la notificazione di tale decreto.

VI. - Per la dottrina, oltre agli scritti citati in precedenza, v. A. LIQUORI, *Vincoli di inedificabilità tra potere di reiterazione e indennizzo, in Urbanistica e appalti*, 1999, 716; M.A. SANDULLI, *Ancora sull'inedificabilità dei vincoli urbanistici*, in *Riv. giur. edilizia*, 1990, I, 196; R. INVERNIZZI, *Reiterazione dei vincoli scaduti e indennizzo: teoria (italiana) e pratica (europea)*, *id.*, 2005, I, 689; E.M. BARBIERI, *La reiterazione di vincoli preordinati all'espropriazione fra indennizzo e risarcimento: verso la risarcibilità degli interessi legittimi*, in *Foro amm.*, 1999, 1846; R. CONTI, *Occupazione acquisitiva, usurpativa e reiterazione di vincoli espropriativi*, in *Urbanistica e appalti*, 2002, 1436; M.M. CARBONELLI, *La reiterazione dei vincoli di pianificazione urbanistica: il «paso doble» di plenaria e Corte costituzionale*, *id.*, 2007, 1113; M.A. LORIZIO, *In margine alla sentenza costituzionale 179/99 sulla reiterazione dei vincoli urbanistici decaduti: problemi ed effetti*, in *Riv. giur. edilizia*, 2000, II, 33; A. BARDUSCO, *La durata dei vincoli urbanistici*, in *Regioni*, 1982, 682; L. CARBONE-M. D'ADAMO, *Reiterazione dei vincoli per il soddisfacimento degli standard*, in *Corriere giur.*, 2007, 915. [S. MENTO]

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 4 febbraio 2011, n. 2747; Pres. LUCCIOLI, Est. FORTE, P.M. PATRONE (concl. conf.); B. (Avv. REMIDDI) c. T. (Avv. BOSCHI. Conferma App. Roma 20 dicembre 2006).

Matrimonio — Divorzio — Elevatissimo tenore di vita matrimoniale — Assegno divorzile — Criteri — Fattispecie (L. 1° dicembre 1970 n. 898, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, art. 5).

Al coniuge richiedente, pur disponendo di un reddito di per sé congruo, ma non tale da consentire la conservazione dell'elevatissimo tenore di vita condotto durante la convivenza matrimoniale, grazie all'eccezionale posizione reddituale e soprattutto patrimoniale dell'altro coniuge, compete un assegno divorzile, in misura tale da assicurare — almeno in via temporanea e parziale — il raggiungimento di standard di vita vicini a quelli già goduti (nella specie, la Suprema corte, applicando che di tale principio, ha confermato la sentenza citata che aveva riconosciuto alla moglie — pur benestante — a titolo di assegno divorzile lo stesso importo già riconosciuto a titolo di mantenimento nella separazione, ossia entro 5.000 mensili, a carico del marito, titolare di un reddito molte volte superiore, e soprattutto di un consistentissimo patrimonio immobiliare). (1)

Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Roma, pronunciata con sentenza non definitiva dell'8 gennaio 2002 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel 1973 (C.B. e D.I.T., con pronuncia definitiva del 2004 rigettava la richiesta di questa di riconoscerle l'assegno di divorzio e la dimanda del B. di restituzione di quanto da lui già pagato all'ex coniuge a tale titolo.

Sull'appello della T., che insisteva nella sua istanza di riconoscere il diritto all'assegno di divorzio, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 20 dicembre 2006, ha accolto la dimanda dell'appellante ed ha determinato, a carico del B. e in favore della T., un assegno di divorzio di euro 5.000 mensili a decorrere dal marzo 2004, con rivalutazione dal marzo 2005, condannando l'uomo a rimborsare alla donna le spese del giudizio di appello.

Come dedotto nel gravame, l'assegno era stato negato in primo grado perché la donna godeva di un reddito elevato che consentiva di fruire di un tenore di vita agiato, anche se non corrispondente a quello elevatissimo condotto durante la convivenza matrimoniale.

Il tribunale aveva ritenuto che comunque non sarebbe stata possibile per la donna il recupero del tenore di vita socio-economico fruito negli anni di convivenza con il marito, quanto tale condizione era socialmente prestigiosa in ragione della particolare posizione del B., appartenente a un'antica famiglia dell'aristocrazia pontificia e dotato di un patrimonio e mezzi economici assai rilevanti e di gran lunga maggiori quelli della controricorrente.

La stessa corte di merito ha rilevato che, nel giudizio di separazione tra le stesse parti, la Corte suprema aveva cassato pronuncia di appello che aveva negato il contributo al mantenimento in favore della moglie, con sentenza n. 20638 del 2001 (*Foro it.*, Rep. 2004, voce *Separazione di coniugi*, n. 72). I sentenza oggetto di ricorso riconosce il diritto della T. all'assegno divorzile, perché presupposto di esso non è l'esistenza di uno stato di bisogno del richiedente, ma solo l'aprezzabile deterioramento degli standard economico-sociali di vita, rispetto a quelli goduti in costanza del rapporto matrimoniale, di chi domanda per effetto dello scioglimento del matrimonio, consentendo l'assegno un elemento di parziale ripristino delle preesistenti condizioni godute durante la vita comune.

Nel caso, la T., pur se in buone condizioni economiche, mancava comunque di redditi e patrimonio adeguati a consentirle di conservare il tenore di vita goduto durante la vita comune con B. e la donna aveva chiesto di provare per testi il deterioramento della sua situazione economica; la prova non era stata ammessa in primo grado per mancata indicazione dei testimoni e, per la ragione, il primo giudice aveva respinto la richiesta dell'assegno, compensando le spese di causa.

Il ricorrente aveva richiamato il giudizio di separazione ancora in corso, nel quale il contributo di mantenimento alla moglie